



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

TOSCANA

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento promosso su reclamo, ricevuto dal G.U.S.R. con pec del 17/4/2014 h. 12,47, del Sig.

GIOVANNI BERNINI

residente [redacted] appartenente al CSB Accademia biliardi di Pontedera con tessera ordinaria numero FB02A634 di 2^a categoria, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Torneo Regionale, Sezione Stecca, specialità italiana ai 150 punti, organizzato dal csb San Quirico di Via Baccio da Montelupo 35, Firenze

premesse che

1) con il reclamo inoltrato con le modalità indicate in epigrafe, il Sig. Giovanni Bernini riferisce di essersi iscritto ad inizio marzo, tramite il CSB di appartenenza e con la piattaforma unica www.biliardogare.it, al Torneo Regionale, Sezione Stecca, specialità italiana ai 150 punti, organizzato, per il giorno del 14 aprile, dal csb San Quirico di Via Baccio da Montelupo 35 Firenze. Precisa di essere arrivato verso le 20,15 del 14 aprile presso la sede di gara e di essersi sentito dire che avrebbe giocato contro una terza categoria, con conseguente "partenza" da -12, in forza dell'handicap dell'8% previsto dal Torneo ma che, alle 22,15, il direttore di gara chiamava la partita consentendo solo a quel punto al reclamante di verificare, da un lato, che l'avversario non era quello regolarmente iscritto ma, diversamente, un "signore" che fino a pochi minuti prima aveva la divisa da arbitro e, dall'altro, che non sarebbe stato applicato l'handicap di "partenza" poiché il "nuovo" avversario apparteneva alla stessa categoria del reclamante. Il Sig. Bernini precisa di aver chiesto spiegazioni al suo "improvvisato avversario (certo sig. Zazzeri)" – il quale avrebbe dato ragione al reclamante aggiungendo di non voler problemi – ma che il Direttore di Gara avrebbe invece imposto al Sig. Bernini di giocare con Zazzeri "perché l'altro non c'è, non è venuto ed io ho competenza per cambiare chi voglio".

Handwritten signature



Federazione Italiana Billiardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

T O S C A N A

- 2 -

Sulla scorta dei fatti esposti nel reclamo e come sopra sintetizzati – ai quali il reclamante aggiunge che in sala era presente anche il Presidente Regionale F.I.Bi.S. Sig. Salvadori che avrebbe confermato la versione del Direttore di Gara - il Sig. Bernini contesta che i regolamenti F.I.Bi.S. possano consentire di cambiare la composizione di una batteria nello stesso giorno di gara e lamenta i gravi errori di interpretazione compiuti dal D.G. Pucci e dal Presidente Salvadori, errori che non avrebbero consentito al reclamante il regolare passaggio del turno e che avrebbero falsato un risultato sportivo, facendo giocare un arbitro designato per quella sera come atleta. Chiede, pertanto, allo scrivente G.U.S.R. *“di poter rigiocare la quartina”* di cui il Sig. Bernini faceva parte e di *“essere rimborsato delle spese di viaggio”*, forfettariamente quantificate in € 150,00. Indica, infine, quale testimone dei fatti oggetto del reclamo il Sig. Sauro Del Vecchio, del csb Enjoylab Cecina(Li);

2) stante il principio dell'atipicità dei mezzi di prova sancito dall'art. 40, 3° comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., lo scrivente G.U.S.R. ha acquisito d'ufficio la versione del Presidente Regionale F.I.Bi.S. Sig. Massimo Salvadori, citato nel reclamo e la cui versione rimane agli atti del presente procedimento, il quale ha, innanzitutto, precisato che la gara oggetto del reclamo si è svolta il 16 aprile (e non il 14 come sostenuto nel reclamo) ed ha riferito che *“quando in fase di convocazione atleti è stata comunicata al Direttore di Gara, sig. Carlo Pucci, l'assenza dell'atleta Roberto Controzzi da parte dei compagni del CSB (A.S. Dilettantistica Circolo Sportivo T.D.L. Puccini) Angelo Giuliani, Donato Secli e Giuseppe Taddei”*, regolarmente presenti alla gara, *“il D.G., in osservanza ai vigenti usi per le gare regionali, ha ritenuto opportuno sostituire l'atleta assente con il sig. Mauro Zazzeri, CSB San Quirico Polisportiva A.S.D., che risultava tra gli atleti in esubero, ovvero risultava come riserva in attesa che si liberasse un posto per partecipare alla gara”* e che *“trattandosi di una Gara Assoluta, ovvero riservata agli atleti di tutte le categorie, non è vietato sostituire un atleta con altro di categoria diversa, in quanto gli "eventuali" handicap permettono di livellare le forze in gioco”*. Il Sig. Salvadori ha altresì riferito di aver subito notato *“il*



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

TOSCANA

- 3 -

comportamento del Bernini che rifiutava chiaramente di giocare fino a concedere partita vinta all'avversario per andare successivamente in direzione gara a protestare mentre le altre partite erano in corso";

3) lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini della decisione, a parte la data effettiva della gara, è, quindi, pacifico e non richiede ulteriori accertamenti, quali la testimonianza del Sig. Sauro Del Vecchio, indicato dal reclamante;

rilevato incidentalmente

che, come risulta dal sito www.fibistoscana.it e, segnatamente, dal "dettaglio batterie" compreso nelle pagine web dedicate al "Trofeo San Quirico 2014" (gara regionale valevole come VI^a prova del circuito regionale assoluto, specialità: italiana a 150 punti con handicap), la batteria n° 20, comprendente la gara disputata dal Sig. Bernini, si è svolta mercoledì 16 aprile e non, come sostenuto nel reclamo, lunedì 14 aprile

osserva

La valutazione del reclamo impone, prioritariamente, di evidenziare le previsioni contenute nei regolamenti tecnico-sportivi F.I.Bi.S. e, conseguentemente, di verificare la sussistenza della competenza dello scrivente G.U.S.R. in ordine ai fatti denunciati con il reclamo e, quindi, la competenza a decidere sulle richieste avanzate con il predetto reclamo.

Il Regolamento tecnico-sportivo nazionale F.I.Bi.S. 2013-2014, Sezione Stecca, prevede all'art. 3 del Capitolo IV, Capitolo relativo anche alle "norme comportamentali degli atleti", che gli atleti "durante una qualsiasi competizione ufficiale a cui prendono parte ... hanno il dovere di... rispettare l'orario di gioco. La mancata presenza nell'orario prescritto causa la sconfitta a tavolino". La predetta previsione, proprio perché contenuta fra le "norme comportamentali degli atleti", non pare, di per sé, pregiudicare le modalità organizzative di una gara o un Torneo, né escludere l'armonizzazione del richiamato principio – destinato, ripetesì, agli atleti – con altre pre-

Amend



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

T O S C A N A

- 4 -

visioni regolamentari di natura strettamente organizzativa.

Il Regolamento tecnico-sportivo della F.I.Bi.S. Toscana 2013-2014 prevede all'art. 9, 5° e 6° commi, del capitolo I° - capitolo dedicato alle Gare Regionali – che *“I Comitati Provinciali organizzatori hanno l'obbligo di ricevere tramite il portale “Biliardo Gare” tutte le iscrizioni degli atleti aventi diritto alle gare organizzate provenienti dai C.S.B. in regola con l'affiliazione alla Federazione e, d'intesa con i C.S.B. che organizzano la manifestazione, dovranno predisporre ogni utile strategia per far partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti entro il termine “chiusura iscrizioni” indicato nei manifesti, valutando eventuali esuberi di atleti rispetto al limite di partecipanti previsto in sede di pianificazione dell'evento in relazione alla disponibilità ricettiva della sede di gara. Ovvero non saranno consentite organizzazione di manifestazioni che prevedano la sospensione delle iscrizioni al raggiungimento del numero dei partecipanti preventivato in sede di pianificazione dell'evento. Eventuali iscrizioni in esubero dovranno, dopo attenta valutazione di tutte le possibili strategie di cui sopra essere respinte in proporzione percentuale per ogni C.S.B”*.

Dall'articolo sopra ritrascritto del Regolamento tecnico-sportivo della F.I.Bi.S. Toscana 2013-2014 – e, segnatamente, dall'obbligo di accettare tutte le iscrizioni, anche quelle eccedenti il *“numero dei partecipanti preventivato in sede di pianificazione dell'evento”* – si ricava la *ratio* di garantire il regolare svolgimento delle gare anche in caso di mancata presenza di un giocatore e, conseguentemente, la facoltà organizzativa di prevedere sostituzioni rispetto all'originaria composizione delle batterie.

Detta facoltà riceve possibilità applicative anche nelle gare del circuito regionale assoluto, al quale il Regolamento tecnico-sportivo della F.I.Bi.S. Toscana 2013-2014 dedica il Capitolo VI, il cui art. 2, 3° comma, dispone che *“Le batterie eliminatorie e il Girone finale sono a categorie unificate, con applicazione di handicap tra atleti di categoria diversa pari al 8%”*, handicap che viene meglio disciplinato dalla tabella esplicativa contenuta nel successivo art. 3. La previsione dell'handicap, pertanto, ha lo scopo di consentire il *“livellamento”* di atleti appartenenti a diverse categorie, così come l'obbligo di accettare iscrizioni di atleti anche in numero superiore a quello dei partecipanti ha

Amend



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

TOSCANA

- 5 -

lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle gare anche in caso di "defezioni", attraverso sostituzioni che garantiscano l'equilibrio competitivo fra gli atleti. Le ricordate previsioni del Regolamento tecnico-sportivo della F.I.Bi.S. Toscana 2013-2014 appaiono finalizzate alla salvaguardia del principio sancito dall'art. 4 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. che prescrive che "Tutti gli Organi federali debbono concorrere nell'ambito delle rispettive competenze al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul biliardo".

Al regolare svolgimento dell'attività agonistica, con la preminente finalità di mantenere il risultato conseguito sul biliardo, deve concorrere, ovviamente, anche il Direttore di Gara, al quale l'art. 1 del Capitolo IV del Regolamento tecnico-sportivo nazionale F.I.Bi.S. 2013-2014, Sezione Stecca, attribuisce, tra gli altri, il dovere di "compilare i gironi con i nomi dei giocatori, con l'indicazione del giorno e dell'ora d'inizio", dovere che, per quanto sopra ricordato, non esclude la facoltà di sostituzione di un atleta originariamente compreso ma non presente in occasione della gara.

Infine, l'art. 54 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. prevede al 4° comma che "I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi".

Un'interpretazione restrittiva della previsione secondo la quale è impedito al G.U.S.R. di valutare fatti che "investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi" - interpretazione tale da ritenere che il sindacato del G.U.S.R. sia impedito per le sole scelte tecniche dell'arbitro ma non per quelle organizzative del Direttore di Gara - pur rendendo ammissibile il reclamo, ne impone comunque il rigetto, poiché le facoltà organizzative ricavabili dalle previsioni regolamentari sopra indicate non evidenziano alcuna irregolarità nei fatti denunciati con il reclamo proposto dal Sig. Giovanni Bernini.

Per i motivi che precedono

Antoni



Federazione Italiana Biliardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

T O S C A N A

- 6 -

il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana

respinge

il reclamo proposto dal Sig. Giovanni Bernini, disponendo, ai sensi del 6° comma dell'art. 55 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., l'incameramento della tassa federale che, ove non trasmessa entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, come previsto dal medesimo art. 55, 1° comma, lett. b) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., dovrà essere corrisposta al Comitato Regionale della Toscana della F.I.Bi.S.

Firenze, 18 aprile 2014

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana

Avv. Antonio Riga